

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice dott.ssa Monica Marino, letti gli atti del procedimento penale iscritto a carico di Macrì Mario Salvatore più altri, esaminata la richiesta di archiviazione e l'opposizione proposta dalla persona offesa e sentite le parti all'udienza camerale, ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di archiviazione avanzata dall'ufficio di Procura per le ragioni che di seguito si illustrano.

Lamenta il dott. Domenico Vullo di essere stato diffamato per il tramite di articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche locali, quali Messina Oggi e Tempo Stretto fra il settembre e l'ottobre 2017, articoli nei quali è stato riportato il contenuto di un comunicato, consegnato alla stampa, proveniente dalle sigle sindacali Anao Assomed e Uil F.P. che hanno diffuso la falsa notizia che il Vullo non possedesse i titoli professionali per ricoprire le cariche di direttore amministrativo e direttore generale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia e che avesse dichiarato, invece, di possederli. Le doglianze del Vullo sono indirizzate anche nei confronti della deputata Giulia di Vita che ha veicolato il comunicato sindacale diffamatorio promuovendo una interrogazione parlamentare per verificare il possesso dei titoli da parte del Vullo per ricoprire gli incarichi affidatigli. nonostante tale controllo fosse stato già operato, con esito positivo, dall'assessorato regionale. Sono stati quindi iscritti dall'ufficio di Procura nel registro degli indagati i sindacalisti firmatari del comunicato e la deputata Di Vita.

Prima di esaminare il merito della vicenda, deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Calapai e del Macrì, la querela è regolare e tempestiva. Regolare in quanto spedita a mezzo di lettera raccomandata da parte della persona offesa la cui firma è stata autenticata dal difensore nominato proprio nella presente vicenda (presso il quale l'assistito ha eletto domicilio) il quale ha prodotto documento di identità del proprio assistito e copia del tesserino di iscrizione all'albo. Non rileva che nell'autenticare il difensore abbia apposto solo una sigla (anche considerato che ha prodotto il tesserino di iscrizione all'albo). A proposito si citano la sentenza della Cassazione penale sez. V, 12/11/2018, n.3716: *"Occorre l'autenticazione in caso di querela spedita per posta con piego raccomandato"* e quella della Cassazione penale sez. II, 02/02/2017, n.9187 che ha affermato che *"In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione."*

La querela è tempestiva in quanto sporta il 27.11.17 in relazione ad un comunicato del 7.09.17.

Passando a valutare il merito della vicenda, per apprezzare la sussistenza o meno della contestata diffamazione ascritta agli indagati devono esaminarsi i contenuti dei comunicati sindacali e dell'interrogazione parlamentare. Il comunicato in contestazione, stando alla lettura della denuncia querela sporta dal Vullo, sarebbe quello datato 7/09/17 effettuato direttamente dalle sigle ANAO-ASSOMED_UIL FPL Messina, UIL FPL MEDICI Messina firmato da Pata, Macrì e Calapai, nelle rispettive qualità (da qui l'iscrizione originaria a modello 44 per il reato di cui all'art. 595 c. 3 cp commesso in data 7.09.17, poi trasferita a noti in data 18.07.18). Il comunicato in questione è stato prodotto dall'indagato Pietro Pata all'udienza del 28.02.19 non essendo presente prima in atti. Il comunicato de quo era indirizzato a varie autorità, fra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Presidente della Regione Sicilia, l'Assessore regionale alla salute, la Procura Regionale della Corte dei Conti ecc.

Con il predetto le organizzazioni *"ribadiscono che Michele Vullo ad oggi non è assolutamente legittimato a rivestire l'incarico di Commissario Straordinario"* poiché *"non poteva essere inserito nell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione Sicilia di cui al decreto del 28.09.10 perché carente dello specifico requisito richiesto dall'art. 3 bis co 3 del*

D.Lgs 502/92 , ovvero la qualificata esperienza professionale in posizione dirigenziale almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata nei 10 anni precedenti alla data del 29/10/10". Lamentano ancora le organizzazioni il successivo inserimento dello stesso nell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana, di cui al decreto del 15.03.11. La certificazione prot. N 10604/ASP/DG del 29.07.10 , secondo i firmatari del comunicato "attesta chiaramente che il Vullo ha firmato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale con decorrenza 5/06/06 pertanto alla data del 28.09.10 data di pubblicazione dell'avviso per l' inserimento in elenco direttore amministrativo, ha effettuato 1607 giorni lavorativi ovvero 4 anni e 146 giorni, mentre alla data del 1/04/11, data di pubblicazione dell'avviso per inserimento in elenco direttore generale ha effettuato 1762 giorni lavorativi equivalenti ad anni 4 e giorni 300. Nel comunicato si legge ancora che il Vullo ha dichiarato il falso nel proprio curriculum vitae in ordine al servizio prestato presso l'AOR Santobono- Pausilipon di Napoli nel periodo 2002/05 nella parte in cui ha dichiarato di aver svolto il ruolo di direttore UOC relazioni sindacali, formazione e valutazione della dirigenza, controllo e implementazione della legalità e di direttore dipartimento qualità aziendale, risultando invece dipendente dell'azienda sanitaria S. Elia di Caltanissetta con la qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere categoria D posto in aspettativa senza assegni con decorrenza 1/03/02 per assumere con rapporto di incarico annuale di collaborazione coordinata e continuata conferito ... presso AOR Santobono Pausilipon di Napoli così come da deliberazione 345, 241, 280, 164 ed infine 122.

Alla luce dei sopradetti fatti i sindacati concludono che il Vullo producendo false dichiarazioni ha ricoperto dapprima la qualifica di direttore amministrativo presso l'AOU Policlinico G. Martino di Messina dal 2011 al 2014 e successivamente quella di Direttore Generale dell'AOR Papardo- Piemonte e oggi quella di Commissario Straordinario presso l'AOU Policlinico G. Martino di Messina.

Sostanzialmente nel comunicato si lamenta l'inserimento negli elenchi sopra citati, inserimento che ha consentito al Vullo di essere destinatario di una serie di incarichi, da ultimo quello di commissario straordinario. In questa sede non è in discussione l'esistenza dei requisiti perchè il Vullo rivestisse gli incarichi di direttore, dirigente e poi commissario straordinario presso varie strutture ospedaliere siciliane, requisiti che sono stati esaminati dalle autorità competenti, anche a seguito delle denunce presentate dalle sigle sindacali sopracitate, ma se è stato detto consapevolmente il falso sul conto del Vullo, ledendone la reputazione.

Per verificare ciò bisogna leggere attentamente il comunicato. Ivi è contenuto l'iter motivazionale su cui le conclusioni dei sindacati si basano. In particolare non si nega l'effettivo inserimento del Vullo negli elenchi citati, che legittimavano le nomine dello stesso ricoperte, ma la correttezza dell'inserimento. E si contesta in particolare l'inserimento avvenuto nell'elenco dei direttori fatto sul presupposto che il Vullo avesse svolto il ruolo di direttore UOC relazioni sindacali, formazione e valutazione della dirigenza, controllo e implementazione della legalità e di direttore dipartimento qualità aziendale presso l'AOR Santobono-Pausilipon di Napoli nel periodo 2002/05, come dallo stesso dichiarato. Gli indagati hanno riportato nel comunicato delle circostanze vere, perché documentate: 1) il Vullo era dipendente dell'azienda sanitaria S. Elia di Caltanissetta con la qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere categoria D ed è stato posto in aspettativa senza assegni con decorrenza 1/03/02 per assumere un incarico annuale di collaborazione coordinata e continuata conferito presso AOR Santobono Pausilipon di Napoli, annualmente rinnovato, 2) Il Vullo nel suo curriculum vitae ha indicato nel periodo compreso fra il febbraio 2002 al febbraio 2006, quale tipo di impiego svolto quello dirigenziale.

Gli indagati ritengono che l'incarico di collaborazione coordinata e continuata conferito presso AOR Santobono Pausilipon di Napoli, non potesse considerarsi dirigenziale e non potesse quindi essere idoneo a far maturare quel famoso quinquennio e che il Vullo non potesse quindi qualificarlo come tale.

Che l'incarico di collaborazione coordinata e continuata sia compatibile con la natura dirigenziale dell'impiego è questione interpretativa e dipende anche dal concreto atteggiarsi del rapporto (vedasi in proposito le produzioni delle parti : nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.07.04 e nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 13.02.19) e come tale non consente di tacciare come falsa la lettura datane dai sindacati, corretta o meno che sia. La circostanza poi che alcune Regioni (Calabria) abbiano ritenuto i titoli del Vullo (mancata esperienza in direzione) non sufficienti per l'inserimento dello stesso negli elenchi per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali e

regionali (elenchi coevi a quelli formati dalla regione Sicilia) può aver ingenerato il dubbio in ordine alla legittimità dell'inserimento nei corrispondenti elenchi della Regione Sicilia.

Nella nota a firma del Capo di Gabinetto dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia si legge peraltro a proposito dell'incarico presso l'A.O. Santobono Pausilipon che la risposta data dall'Azienda Santobono Pausilipon *"anzichè chiarire come richiesto se gli incarichi svolti dal Vullo fossero o meno di struttura complessa si limita a richiamare le note con cui aveva trasmesso il certificato di servizio per ribadire "che l'incarico è stato affidato al dott. Michele Vullo ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01. Ne consegue che ribadendo l'Azienda che detti incarichi erano incarichi professionali continua a non comprendersi come gli stessi abbiano potuto comportare responsabilità di struttura. Si rileva comunque in base all'attività svolta presso Laziosanità e presso il Policlinico G. Martino, possiede il requisito dell'esperienza professionale richiesta per l'incarico di direttore generale fermo restando che quanto dichiarato dal dott. Vullo ai fini della nomina non trova piena corrispondenza negli atti esaminati"*.

Ancora nella stessa nota del 26.09.17 a firma dell'Assessore alla Salute Gucciardi che pur ha concluso per la regolarità dei requisiti di nomina del Vullo per ricoprire l'incarico di Commissario AOUP Policlinico di Messina, si legge – a proposito dell'incarico presso l'A.O. Santobono Pausilipon- che *"nessuna valutazione è stata effettuata poiché il Vullo ha dichiarato in maniera generica di essere stato dirigente dal 15.02.02 ed in considerazione del fatto che i periodi di attività svolti presso Laziosanità e presso il Policlinico di Messina sono sufficienti a dimostrare il possesso della necessaria esperienza quinquennale nel settore delle strutture sanitarie"*.

Conclusivamente non può sostenersi che la ritenuta legittimità delle nomine del Vullo comporta automaticamente la responsabilità per diffamazione delle contestazioni mosse dai sindacati in quanto la notizia veicolata non può qualificarsi come falsa nella misura in cui ha riportato dati esistenti, contestando il modo in cui la Pa li ha apprezzati e spiegandone il perché.

La notizia data dagli indagati Pata, Macrì e Calapai era poi sicuramente di interesse collettivo data la natura apicale degli incarichi che al Vullo sono stati conferiti nell'ambito delle strutture sanitarie della città di Messina. Peraltro quella del Vullo non è stata l'unica nomina oggetto di critica avendo i sindacati sollecitato una verifica generale dei requisiti degli attuali direttori generali, sanitari amministrativi nel settore della sanità siciliana.

I toni del comunicato appaiono poi continenti; non trasmodano in attacchi personali gratuiti, perché la critica verte tutta sulla questione della non veridicità di quanto dichiarato dal Vullo nel proprio curriculum vita in vista del conferimento di incarichi pubblici.

Alla luce quindi della verità nei termini esposti (verità dei dati riportati, a prescindere dall'inquadramento corretto e meno dell'attività svolta dal Vullo presso alcune strutture sanitarie fra quelle di natura dirigenziale) delle notizie diffuse, della rilevanza pubblica delle stesse e della continenza dei toni, il comunicato degli indagati Pata, Macrì e Calapai per quanto lesivo della reputazione della persona del Vullo, è scriminato dal diritto di critica, sub specie di critica sindacale (come interpretata dalla Suprema Corte; si rinvia sul punto al corpo motivazionale della richiesta di archiviazione del PM).

Quanto alle contestazioni mosse alla Di Vita, l'interrogazione parlamentare riporta sostanzialmente i contenuti del comunicato, sulla scorta dei quali viene invocato un controllo dei requisiti in capo al Vullo per ricoprire gli incarichi datigli. A prescindere da ciò la presentazione di un'interrogazione rientra tra le facoltà pertinenti alla funzione parlamentare e quindi è coperta dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione.

Alla luce delle superiori conclusioni appare superfluo in quanto inutile disporre gli approfondimenti istruttori richiesti, volti sostanzialmente a verificare la legittimità dei titoli del Vullo, verifica non incidente per quanto già esposto sulla sussistenza della contestata diffamazione. Ripetitiva sarebbe poi l'audizione del Vullo in quanto la posizione dello stesso è abbondantemente esposta nelle querele in atti.

Quanto all'identificazione dei giornalisti, gli articoli prodotti riportano la "questione Vullo", cioè gli scontri effettivamente insorti fra i sindacati ed il Vullo, i contenuti dei comunicati e gli interessanti conseguenti

delle varie Autorità. Lo stesso gip nel provvedimento emesso nell'ambito di altro procedimento a carico di ignoti conclusosi con l'ordinanza del 22.11.18 ha ritenuto non perseguibili i giornalisti delle varie testate on line per essersi limitati a pubblicare nell'esercizio del diritto di critica i comunicati stampa ricevuti nella loro oggettività.

Occorre segnalare che le denunce del Vullo hanno determinato l'instaurazione di più procedimenti per diffamazione ai danni del predetto (come consta dalle ordinanze prodotte in udienza).

Fermo restando che questo gip ha valutato gli atti a propria disposizione e non conosce cosa sia stato prodotto nei procedimenti gestiti da altri giudici dell'ufficio, non sussiste, comunque, alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il procedimento incardinato innanzi a questo giudice è il primo iscritto a carico degli indagati Pata, Macrì e Calapai e Di Vita in quanto come visto i predetti sono stati iscritti il 18.07.18. I provvedimenti emessi da altri gip sono stati adottati invece nell'ambito di procedimenti a carico di ignoti e quello portante il n. 10481/17 si è concluso con l'ordine di iscrizione di Pata, Macrì e Calapai e Tripodi nel registro degli indagati in data successiva al 18.07.18 cioè il 22.11.18.

Per tutte le ragioni esposte si ritiene infondata l'opposizione e meritevole di accoglimento la richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

Rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Messina, 29 aprile 2019

IL GIUDICE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania SETTEMBRINO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
D.ssa Monica Marino



Spett.le il 2/5/2019

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Stefania SETTEMBRINO